

soluto modo vietato alle Chiese Parrocchiali, Oratorj, e Conventi tutti di Regolari il dar il suono delle Campane; passata che sia l'ora prima della notte, essendo rissoluta intenzione, che non abbia sotto verun colore, o pretesto durante la notte a procedere, passata l'ora suddetta, suono alcuno delle Campane, se non ne' casi d'incendio, ne quali saranno tenute tutte le Parrocchie, ed altre Chiese vicine a dar Campana a Martello; onde sia in consonanza pronta la Torre pubblica a dare i consueti segnali d'incendio, ed a convocare ad accorrervi la Popolazione, che sarà anche per maggiore facilità, oltre il suono delle Campane a martello, avvisata da Tamburi battuti senza alcuna interruzione, onde si possa conoscere dalla qualità del suono di essi Tamburi, che si diffonderà per la Città tutta, che la causa del loro battere deriva da incendio, ed abbiano in tal caso gli abitanti abili ad accorrere prontamente con Mannaje, Secchie, Martelli, e Schiavine, senza de' quali attrezzi riuscirebbe inutile, e forse di confusione, e di danno un'irregolare loro concorso.

Quanto a ciò, che riguarda la mondezza delle Pubbliche Strade e Marciapiedi, sarà dalla vigilanza de' Spettabili Cavalieri di Comun, a quali incombe, il prestarvisi seriamente, ond'abbia il Generale Consiglio argomenti di comandare la lor diligenza, e